

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 26 AGOSTO 2016, N. 35507: in materia di rifiuti, la contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni è reato formale di pericolo.

«... la contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (art. 256, comma quarto, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice »



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Rosi - Presidente -
Andrea Gentili
Emanuela Gai - Relatore -
Alessio Scarcella
Alessandro Maria Andronio

Sent. n. 1708
UP -31/05/2016
R.G.N. 17706/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Braghin Laura, nata a Vercelli il 06/01/1973

avverso la sentenza del 27/10/2009 del Tribunale di Asti;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza per prescrizione del reato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 27 ottobre 2009, il Tribunale di Asti ha condannato Laura Braghin in ordine al reato di cui all'art. 256 comma 4 d.lvo 3 aprile 2006, n. 152, perché, quale legale rappresentante della ditta Cellino srl, non osservava le prescrizioni di cui al decreto 186/2006, in quanto si accertava che i rifiuti avviati al recupero erano stoccati su pavimentazione sotto tettoia nella parte retrostante lo stabilimento e la materia prima (argilla), anch'essa stivata sotto la tettoia, non risultava fisicamente separata dei rifiuti, il settore



della messa in riserva non era organizzato in aree distinte e separate per ciascuna tipologia di rifiuto, i rifiuti stoccati risultavano fisicamente sovrapposti, non era identificato un settore di conferimento ai sensi dell'Allegato 5 al D.M. 5 febbraio 98.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, Laura Braghin, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un primo motivo l'illogicità della motivazione per avere il giudice di prime cure omesso di considerare che il materiale depositato sulla piattaforma non ha le caratteristiche del rifiuto, bensì quelle del sottoprodotto, così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. p), sicché al medesimo non si deve applicare la normativa di cui all'art. 256 del citato testo normativo. Con il secondo motivo lamenta l'eccessività della pena, pena irrogata in misura superiore a quella richiesta dal P.M. e sul diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza per prescrizione del reato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Deve darsi atto che, con ordinanza in data 19 gennaio 2015, la Corte d'appello di Torino ha convertito l'atto di appello proposto da Laura Braghin avverso la sentenza del Tribunale di Asti che l'aveva condannata alla pena di € 3.000,00 di ammenda, in ricorso per cassazione ex art. 568 comma 5 cod.proc.pen.

Ciò posto, occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l'atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 568 c.p.p., comma 5, alla verifica dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell'esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente, astenendosi dall'esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, P.M. in proc. Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 del 8/4/2013, Arena, Rv. 257117; Sez. 5, n. 21581 del 28/4/2009, P.M. in proc. Mare, Rv. 243888; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, Catrini, Rv. 239247; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003, Stanzani, Rv. 227092 ed altre prec. conf., tra cui Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001,



Bonaventura, Rv. 220221). Si è peraltro affermato che l'istituto della conversione della impugnazione, previsto dall'art. 568 c.p.p., comma 5, ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1[^], n. 2846 del 8/4/1999, Annibaldi R, Rv. 213835. V. anche ex pi. Sez. 3[^], n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 4[^], n. 5291 del 22/12/2003 (dep.2004), Stanzani, Rv. 227092).

5. Il motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

5.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con cui la ricorrente deduce la natura di sottoprodotti dei beni in oggetto con esclusione della rilevanza penale del fatto.

Secondo l'orientamento costante di questa Corte, è definibile sottoprodotto - ex art. 184 bis, d.lgs n. 152 del 2006- , come tale escluso dalla disciplina penale dei rifiuti, qualsiasi sostanza che origini da un processo di produzione, di cui sia parte integrante sebbene non ne costituisca la finalità, e che sia certamente destinata ad un successivo uso legittimo e non nocivo per la salute e l'ambiente, senza necessità di un ulteriore trattamento. Dunque, tra i necessari requisiti del "sottoprodotto", tali da sottrarlo alla disciplina dei rifiuti, vi è la diretta utilizzazione del materiale senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

Ciò posto, risulta dalla sentenza impugnata che i rottami ferrosi erano stoccati su pavimentazione sotto una tettoia, in attesa dell'avviamento alle operazioni di recupero in quanto utilizzati nell'impasto per la produzione di laterizi, attività che era svolta, quale oggetto sociale, dalla Cellino srl, di cui la Braghin era legale rappresentante, da cui l'evidente insussistenza del requisito per considerare i rottami ferrosi quali sottoprodotto in ragione della stessa attività di recupero nella quale erano impiegati. Risulta poi dal provvedimento impugnato che i rottami ferrosi erano stoccati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge (D.M. ambiente 5 febbraio 1998), in quanto la materia prima (argilla), anch'essa stivata sotto la tettoia, non era fisicamente separata dai rifiuti, il settore della messa in riserva non era organizzato in aree distinte e separate per ciascuna tipologia di rifiuto, i rifiuti stoccati erano fisicamente sovrapposti, e non era identificato un settore di conferimento ai sensi dell'Allegato 5 al D.M. 5 febbraio 98. Proprio in ragione dell'oggetto sociale della società, dedita al recupero di rifiuti speciali non pericolosi, correttamente il Giudice del merito ha escluso che



potesse riconoscersi la natura di sottoprodotti ai materiali ferrosi rinvenuti stoccati sotto una tettoia nella parte retrostante lo stabilimento. Correttamente, poi, il giudice del merito ha ritenuto integrato il reato d'inosservanza delle prescrizioni, in quanto i predetti materiali non si sottraggono alla qualificazione di rifiuto, essendo gli stessi detenuti in vista del loro avviamento ad operazioni di recupero per la realizzazione di laterizi ed erano detenuti in violazione delle prescrizioni.

In conclusione i rottami ferrosi depositati nella ditta Cellino srl, di cui la Braghin è titolare, in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, in attesa dell'avviamento ad operazioni di recupero, attività propriamente svolta dalla società in oggetto, non hanno i requisiti per la configurazione quali sottoprodotto dovendosi qualificare, come ha correttamente fatto il Giudice del merito, come rifiuto e la mancata osservanza delle prescrizioni come accertate integra la violazione contestata.

Al riguardo deve rammentarsi che la contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (art. 256, comma quarto, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice (Sez. 3, n. 6256 del 02/02/2011, Mariottini, Rv. 249577; e Sez. 3, n. 17184 del 14 ottobre 2015, Coppo, non massimata che ha ritenuto sussistente la violazione di legge in caso di stoccaggio alla rinfusa).

5.2. Generico è il secondo motivo con cui la ricorrente lamenta l'eccessività della pena e il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis, peraltro ben giustificato -il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche- dal precedente penale (l'indulto impedisce l'esecuzione della pena ma non esclude la sussistenza del reato e non impedisce di valutarlo tra gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. nella determinazione della pena).

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (da ultimo Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119).



7. A seguito di dichiarazioni di inammissibilità la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 31/05/2016

Il Consigliere estensore

Emanuela Gai

Il Presidente

Elisabetta Rosi

